

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3381 del 12/06/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 - CONSAR SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93, DINIEGO DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA n. DET-AMB-2021-2229 DEL 06/05/2021 E SMI, PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA BARTOLOTTE n. 10/D, LOC. PIANGIPANE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3516 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 – **CONSAR SOC. COOP. CONS.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93, **DINIEGO DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA n. DET-AMB-2021-2229 DEL 06/05/2021 E SMI**, PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R13-R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI RAVENNA VIA BARTOLOTTI n. 10/D, LOC. PIANGIPANE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi in oggetto, **Consar Soc. Coop. Cons.** (CF./PIVA: 00175490390) con sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93 e impianto in Comune di Ravenna, via Bartolotte n. 10/D - Località Piangipane, risulta titolare di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi, con scadenza al 06/05/2031, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di dilavamento contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU n. DET-AMB-2021-2229 del 06/05/2021 e smi sopracitata, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da Consar Soc. Coop. Cons. in data 30/01/2025 (ns. PG/2025/18987), riguardante la possibilità di ricevere piccoli conferimenti saltuari, inferiori a 100 m³ di rifiuti da costruzione e demolizione derivanti da cantieri a uso civile, e nello specifico:

- 170101 - cemento;
- 170102 - mattoni;
- 170103 - mattonelle e ceramiche;
- 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*;
- 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

DATO ATTO che:

- dall'esame della documentazione presentata, si qualificava la variazione prospettata dal gestore come modifica non sostanziale dell'AU già rilasciata per l'impianto in oggetto, ai fini sia dell'esenzione dell'indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 208, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle prestazioni di ARPAE;

- l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 30/01/2025, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2025/32929;
- al fine di assumere la decisione sulle varianti richieste, veniva acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2025/35722 del 24/02/2025), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/32940 del 20/02/2025;

PRESO ATTO che la relazione istruttoria redatta dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/35722 del 24/02/2025), non rileva motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal proponente e della relazione tecnica istruttoria redatta dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna sopracitata, lo scrivente Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni ivi contenute per le seguenti motivazioni di carattere tecnico-normativo.

- la richiesta presentata verte sui "rifiuti provenienti da insediamenti ad uso civile", definizione non corrispondente con quanto previsto dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, con riferimento alle tipologie di rifiuti;
- ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali a prescindere dalle quantità, infatti Consar Soc. Coop. Cons. relaziona esplicitamente che, ancorchè derivante da "insediamenti civili", le attività sono svolte da imprese edili;
- ai sensi dell'art. 184, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la caratterizzazione dei rifiuti spetta al produttore. L'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti non può essere attribuito al gestore dell'impianto che riceve i rifiuti (nel caso di specie, rifiuti da costruzione e demolizione per essere sottoposti a recupero R5 ai sensi del DM n. 127/2024), in quanto contraria alla normativa di riferimento che assegna espressamente tale obbligo al produttore (come affermato anche recentemente da TAR Lombardia nella sentenza del 17 marzo 2025 n. 898).

Pertanto questo SAC-ARPAE di Ravenna riteneva la documentazione presentata dal proponente carente degli elementi necessari per la valutazione in fase istruttoria, ai fini della modifica non sostanziale dell'AU n. 2229 del 06/05/2021 e smi, rispetto alle previsioni normative della parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

VISTE:

- la conseguente comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi, di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AU n. 2229 del 06/05/2021 e smi, inviata a Consar Soc. Coop. Cons. con nota ns. PG/2025/72014 del 15/04/2025, contenente le motivazioni sopracitate;
- le osservazioni presentate da Consar Soc. Coop. Cons. in data 24/04/2025 (ns. PG/2025/78308) atte a superare i motivi ostativi di cui sopra.

RILEVATO CHE, Consar Soc. Coop. Cons. con le osservazioni sopracitate ha fornito chiarimenti in merito a:

- la locuzione "rifiuti provenienti da insediamenti a uso civile", specificando che tale espressione aveva unicamente finalità descrittiva e non intendeva modificare la natura giuridica dei rifiuti, riconosciuti come speciali ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la volontà della ditta di fornire un servizio per il conferimento di piccoli quantitativi di rifiuti (inferiori a 100 m³) prodotti da imprese edili operanti in ambiti civili, ammettendo tali rifiuti anche in assenza di analisi chimica preventiva, con l'intento di ridurre i costi a carico delle imprese e scoraggiare l'abbandono illecito;

CONSIDERATO che la proposta di ammissione in impianto di rifiuti senza preventiva caratterizzazione analitica, seppure in quantitativi limitati, non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 184, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, che attribuiscono in via esclusiva al produttore del rifiuto l'obbligo di procedere alla corretta classificazione e caratterizzazione, da effettuarsi prima del conferimento in impianto;

RITENUTO PERTANTO che le osservazioni pervenute non siano idonee a superare i motivi ostativi precedentemente comunicati, permanendo le incongruenze rispetto al quadro normativo vigente in materia di classificazione e gestione dei rifiuti speciali;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

ATTESO che nei confronti della sottoscritta e del responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna.

DISPONE

1. Di **NON ACCOGLIERE** l'istanza di modifica non sostanziale dell'AU n. 2229 del 06/05/2021 e smi, presentata a questo SAC - ARPAE di Ravenna ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi da Consar Soc. Coop. Cons. (CF./PIVA: 00175490390) con sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93 e impianto in Comune di Ravenna, via Bartolotte n. 10/D - Località Piangipane.
2. Di trasmettere - con successiva comunicazione, il presente provvedimento al soggetto richiedente e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.